

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**25 marzo 2011** (GU n. 74 del 31-3-2011 )

**Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù.**

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dall'Ufficio del Ministro della gioventù, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Dipartimento della protezione civile, dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dall'Ufficio legislativo del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella I allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/Comm. Sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'art. 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in Commissione;

Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. I termini di cui alla tabella I allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011 ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun termine.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Berlusconi

Il Ministro  
dell'economia e delle finanze  
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011  
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 7, foglio n. 294

TABELLA 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del DL 29 dicembre 2010, n. 225	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge 381/91, che agli operatori delle organizzazioni di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego.
Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009.	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di garantire, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo Programma statistico nazionale 2011-2013, l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010.
Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897	31 marzo 2011	31 dicembre 2011	L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di differire l'obbligo di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alla Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova), il cui scopo principale è il